



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 92/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 48/DDA/FP – movie4k.to)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'articolo 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/124, acquisita in data 16 luglio 2014 (prot. n. DDA/0000913), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Sony Pictures Television Inc., Warner Bros. Entertainment Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Lucky Red S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sul territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://www.movie4k.to>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *“Captain Phillips”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Captain-Phillips-watch-movie-4240306.html>;
- *“The Amazing Spider-man 2”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/The-Amazing-Spider-Man-2-watch-movie-5396564.html>;
- *“Heaven is for real”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Heaven-Is-For-Real-watch-movie-5402990.html>;
- *“Breaking Bad – Season 4, Episode 13”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Breaking-Bad-watch-tvshow-3371714.html>;
- *“Justified – Season 3, Episode 11”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Justified-watch-tvshow-3114294.html>;
- *“X-Men: Days of Future Past”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/X-Men-Days-Of-Future-Past-watch-movie-5413734.html>;
- *“The Secret Life of Walter Mitty”*, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/The-Secret-Life-of-Walter-Mitty-watch-movie-5014508.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Percy Jackson: Sea of Monsters”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Percy-Jackson-Sea-of-Monsters-watch-movie-4629679.html>;
- “The Book Thief”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/The-Book-Thief-watch-movie-5020068.html>;
- “Homeland – Season 1, Episode 3”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Homeland-watch-tvshow-3448382.html>;
- “How I Met Your Mother – Season 8, Episode 24”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/How-I-Met-Your-Mother-watch-tvshow-2823317.html> ;
- “Argo”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Argo-watch-movie-5143688.html>;
- “Gravity”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Gravity-watch-movie-4778590.html>;
- “Grudge Match”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Grudge-Match-watch-movie-5018799.html> ;
- “We’re the Millers”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/We-re-the-Millers-watch-movie-3903973.html>;
- “Veronica Mars”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Veronica-Mars-watch-movie-5351715.html>;
- “Yves Saint Laurent”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Yves-Saint-Laurent-watch-movie-5463882.html>;
- “C’era una volta a New York”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/C-era-una-volta-a-New-York-watch-movie-5463913.html> ;
- “Divergent”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Divergent-watch-movie-5463896.html>;
- “Tutta colpa del vulcano”, alla pagina internet <http://www.movie4k.to/Tutta-colpa-del-vulcano-watch-movie-5461190.html>.

Il soggetto istante dichiara che “E’ stata inviata in data 28/03/2014 notifica con richiesta di rimozione all’indirizzo contact@movie2k.to presente sul sito - <http://www.movie4k.to/contact.html> -, non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica. L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV (...) Si precisa che il sito risulta raggiungibile attraverso i seguenti nomi di dominio: [movie4k.to](http://www.movie4k.to), [movie.to](http://www.movie.to), [movie2k.cm](http://www.movie2k.cm), [movie2k.pe](http://www.movie2k.pe).”.

2. Dalle verifiche condotte sul sito internet oggetto dell’istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risultava, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in presunta violazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il gestore del sito internet movie4k.to non appare chiaramente identificabile e l'unico contatto disponibile riportato sul sito è l'indirizzo email contact@movie2k.to; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Akrino Inc., Isole Vergini Britanniche, P.O. Box 146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, e i *server* localizzati nelle Isole Vergini Britanniche, l'indirizzo di posta elettronica indicato è noc.akrino@gmail.com; circa l'1% dell'utenza è stabilito sul territorio italiano.

4. Con comunicazione del 18 luglio 2014 (prot. n. DDA/0000937), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 48/DDA/FP relativo all'istanza DDA/124, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito movie4k.to oggetto dell'istanza, in data 18 luglio 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata, oltre che all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito oggetto dell'istanza, agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* del sito movie2k.tv e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming* e *download*, che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati;

7. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito movie4k.to, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet movie4k.to, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito movie4k.to, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma,

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani